

# CAPITOLO XIV

## L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

**SOMMARIO:** 1. I caratteri generali dell'IRPEF. – 1.1. Il presupposto d'imposta. – 2. I soggetti passivi. – 3. La base imponibile. – 4. Schema e funzionamento dell'imposta. – 5. FASE I) La determinazione del reddito complessivo lordo: le singole categorie di reddito. – 5.1. Categoria A: Redditi fondiari. – 5.2. Categoria B: Redditi di capitale. – 5.2.1. La tassazione degli utili. – 5.3. Categoria C: Redditi da lavoro dipendente. – 5.4. Categoria D: Redditi da lavoro autonomo. – 5.5. Categoria E: Redditi d'impresa. – 5.6. Categoria F: Redditi diversi. – 6. FASE II) Determinazione del reddito imponibile. – 7. FASE III) Calcolo dell'imposta. – 7.1. Addizionale regionale e comunale. – 7.2. L'imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero e realizzati da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. – 8. FASE IV) L'imposta netta. – 9. I redditi soggetti a tassazione separata.

### 1. I CARATTERI GENERALI DELL'IRPEF.

Nel sistema tributario italiano il tributo più importante è l'**Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche** (IRPEF), istituita con d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e attualmente regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che riunisce in un solo testo tutte le norme relative alle imposte dirette.

Questa imposta è considerata un importante strumento per la realizzazione di un sistema tributario efficiente e democratico, in quanto realizza gli obiettivi della riforma tributaria del 1972-1973 attraverso l'applicazione dei **principi della progressività**, della **semplicità**, della **trasparenza** e della **flessibilità**.

L'IRPEF è un'imposta:

- **generale**, in quanto colpisce l'insieme dei redditi del contribuente e non i singoli redditi che a lui fanno capo;
- **personale**, in quanto tiene conto della sua situazione economica e sociale (familiare) del contribuente;
- **progressiva**, in quanto l'aliquota è crescente, cioè aumenta all'aumentare della base imponibile.

#### 1.1. Il presupposto d'imposta.

Ai sensi dell'art. 1, TUIR, il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è costituito dal **possesso di redditi**, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie tassativamente previste dall'art. 6 del medesimo TUIR.

È opportuno, a tal proposito, chiarire che il termine “possesso” utilizzato dal legislatore per individuare il presupposto dell’IRPEF non coincide con il concetto, di cui all’art. 1140 c.c., bensì esprime la **relazione giuridica** tra il reddito ed il soggetto, cui dev’essere attribuito (FALSITTA).

Ciò posto, esistono categorie di redditi tassabili nel momento in cui sono percepiti (redditi di capitale, redditi di lavoro, redditi diversi), per cui il concetto di “possesso” va inteso come “percezione”. Diverso, invece, è il caso dei redditi fondiari ove la nozione di possesso è strettamente connessa all’immobile, o ancora per il reddito d’impresa, correlato alle risultanze delle scritture contabili.

Se ne deduce un’eterogeneità di nozioni ascrivibili al possesso e, pertanto, la necessità di individuare, per ogni singola categoria reddituale, i fatti che ne determinano la tassabilità.

## LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

### ***La tassabilità ai fini IRPEF dei redditi di provenienza illecita***

In passato si discuteva sulla tassabilità o meno dei redditi provenienti da attività illecite; tuttavia il legislatore, con l’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, è intervenuto sull’argomento, stabilendone definitivamente la tassabilità.

Sul punto ha precisato la Cassazione: «Nel novero delle categorie reddituali di cui all’art. 6, TUIR – d.P.R. n. 917 del 1986 - devono intendersi ricompresi, a mente della disposizione di interpretazione autentica dell’art. 14, d.l. n. 537 del 1993, anche i proventi derivanti dalle attività suscettibili di qualificazione di illiceità civile, penale o amministrativa non ostando alla tassazione la condanna alla restituzione delle somme illecitamente procurate ovvero al risarcimento dei danni» (Cass., 9 dicembre 2008, n. 28896).

## 2. I SOGGETTI PASSIVI.

I soggetti passivi dell’IRPEF sono tutte le **persone fisiche residenti e non residenti** nel territorio dello Stato; in particolare:

- *le persone fisiche residenti* subiscono l’imposizione per tutti i redditi comunque e ovunque prodotti (c.d. “*worldwide income taxation principle*”);
- *le persone fisiche non residenti* sono soggetti all’IRPEF esclusivamente per i redditi prodotti nello Stato italiano.

La nozione di “residenza” ai fini fiscali non corrisponde alla nozione civilistica di residenza e, per questo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si considerano **residenti in Italia** le persone fisiche che nella maggior parte del periodo d'imposta (anno solare per le persone fisiche) rispettino uno dei seguenti requisiti:

- risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- non sono iscritte nelle anagrafi, ma hanno il domicilio nello Stato, ai sensi dell'art. 43 c.c.;
- non sono iscritte nelle anagrafi, ma hanno la residenza nello Stato (art. 2, comma 2, TUIR).

Inoltre, si presumono residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali) individuati con d.m. 4 maggio 1999.

## LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

### *L'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non basta ad escludere la residenza fiscale in Italia*

La Corte di cassazione ha precisato: «l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della “scelta” dell'interessato - rilevante solo quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta - ma dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, per cui il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi» (Cass., 4 aprile 2012, n. 5382).

## 3. LA BASE IMPONIBILE.

Come si è detto in precedenza, la **base imponibile** di un'imposta è il *valore economico del reddito su cui si calcola l'imposta* attraverso l'applicazione di un'aliquota.

Nel caso dell'IRPEF la base imponibile è costituita da **tutti i redditi prodotti dal**

soggetto passivo nel periodo d'imposta, cioè nell'anno solare. La grandezza così determinata prende anche il nome di **base imponibile lorda**.

Da essa occorre sottrarre gli oneri deducibili per poter calcolare la **base imponibile netta**, cioè la grandezza sulla quale effettivamente si andrà a calcolare l'imposta.

Sono esclusi dalla base imponibile *i redditi soggetti a tassazione separata*: si tratta dei redditi tassativamente elencati dall'art. 17 TUIR, per i quali, comunque, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria (art. 3, comma 2, TUIR).

**Non concorrono altresì a formare la base imponibile:**

- i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 3, comma 3, lett. a), TUIR);
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli (art. 3, comma 3, lett. b), TUIR);
- gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti dalla legge (art. 3, comma 3, lett. d), TUIR);
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1, L. 29 dicembre 1988, n. 544 (art. 3, comma 3, lett. d-bis), TUIR).
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, comma 3, lett. d-ter), TUIR).

#### 4. SCHEMA E FUNZIONAMENTO DELL'IMPOSTA.

Il procedimento per determinare l'ammontare dell'imposta da pagare consta delle seguenti fasi:

**1. Determinazione del reddito complessivo lordo** (art. 8 TUIR): è la **somma dei singoli redditi netti** che appartengono ad una delle categorie indicate dall'art. 6 TUIR.

**2. Determinazione del reddito imponibile (o base imponibile netta)**: è la differenza tra il reddito complessivo lordo e gli oneri deducibili ex art. 10 TUIR.

**3. Determinazione dell'imposta lorda**: si calcola applicando al reddito imponibile netto le aliquote crescenti per scaglioni di reddito e sommando i risultati ottenuti per ogni singolo scaglione.

**4. Determinazione dell'imposta da pagare (o imposta netta)**: si calcola sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni, gli oneri detraibili, le ritenute d'acconto e gli eventuali crediti e acconti d'imposta.

## 5. FASE I) LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO LORDO: LE SINGOLE CATEGORIE DI REDDITO.

I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie (art. 6 TUIR):

- (A) Redditi da lavoro dipendente (artt. 49 - 52, TUIR);
- (B) Redditi di lavoro autonomo (artt. 53 - 54, TUIR);
- (C) Redditi fondiari (artt. 25 - 43, TUIR);
- (D) Redditi di capitale (artt. 44 - 48, TUIR);
- (E) Redditi di impresa (artt. 55 - 66, TUIR);
- (F) Redditi diversi (artt. 67 - 71, TUIR).

Ai sensi dell'art. 8 TUIR «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60». Inoltre, ai sensi del successivo art. 9 TUIR, «i redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria (...) in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria».

### 5.1. Categoria A: redditi fondiari.

Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (art. 25, comma 1, TUIR).

Essi si distinguono in:

- redditi dominicali dei terreni;
- redditi agrari;
- redditi dei fabbricati.

Il reddito fondiario non è un reddito **effettivo** perché colpisce il contribuente **indipendentemente dalla effettiva percezione del reddito**. Infatti, non sempre il reddito derivante dal terreno o dall'unità immobiliare garantisce al contribuente un'effettiva e concreta percezione dei proventi nel periodo d'imposta. Il possessore può, ad esempio, rispettivamente usufruire direttamente del terreno o dell'immobile, non coltivarlo o tenerlo vuoto, darlo in affitto o in locazione. Al fine di consentirne la tassazione, il legislatore colpisce il reddito fondiario in misura medio-ordinaria applicando le tariffe d'estimo alle particelle di un terreno o di un fabbricato.